### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA

### **CORRUZIONE E**

# PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ

DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 23.06.2023

### **PREMESSE**

Con l'adozione del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione (nel seguito anche "PTPC"), l'Ordine dei Veterinari della Provincia di Palermo, intende ottemperare a quanto disposto dai PNA, dalla L. 190/2012 in tema di anticorruzione e dal d.lgs. 33/13 in tema di trasparenza, così come modificati dal d.lgs. 97/2016 il quale ha aggiunto al D. Lgs 33/2013 l'art. 2 bis, rubricato "Ambito soggettivo di applicazione" secondo il quale: "1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; .... 3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse discipli- nata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in parte-

cipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, avendo particolare riguardo a quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione". E' opportuno sottolineare, tuttavia, come tale disposizione andrà let- ta in combinato disposto con l'Art. 2, comma 2 bis, DL n. 101/2013 secondo cui "2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organi- smi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regola- menti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai prin- cipi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione del-l'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad ecce- zione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubbli- ca. Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi orga- nismi nazionali in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente. Per tali enti e organismi restano fermi gli adempi- menti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo

	n. 165 del 2001".	
	Ad oggi si attende che anche l'ANAC possa fare ulteriore chiarezza in	
	ordine agli obblighi gravanti in capo agli ordini professionali. Allo	
	stato degli atti, il recente intervenuto normativo non parrebbe co-	
	munque escludere l'applicazione delle disposizioni gravanti in mate-	
	ria anticorruzione per gli ordini professionali.	
	Pertanto, in ossequio a quanto indicato nel PNA vigente, il Pro-	
	gramma per la trasparenza e l'integrità è stato sostituito da una spe-	
	cifica sezione nel presente PTPC (Sezione IV), che contiene le solu-	
	zioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obbli-	
_	ghi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa	
	vigente. In essa devono, inoltre, anche essere chiaramente identifica- ti	
	i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei	
	documenti e delle informazioni.	

### SEZIONE I

## IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE

# 1. METODOLOGIA DI REDAZIONE E FINALITÀ DEL PTPC

Il Piano è volto alla implementazione ed allo sviluppo dei principi di legalità, correttezza e trasparenza con un approccio olistico che si struttura con l'obiettivo primario di garantire all'Ordine il presidio del processo di monitoraggio e verifica dell'integrità delle azioni e dei comportamenti, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, in un'ottica del fenomeno più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, commessi, sia nell'interesse o a vantaggio della ente, sia in suo danno che, addirittura, neutri. Si pone, altresì, attenzione ad atti e comportamenti di "maladministration", che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico. Secondo le indicazioni della L. 190/2012, la redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione è frutto di un processo, conosciuto come "risk management", o di gestione del rischio, capace di individuare, mappare e valutare il rischio corruttivo cui ogni Amministrazione o Ente pubblico è potenzialmente, o concretamente, esposto, e per il quale necessita di specifiche misure di correzione e prevenzione contestualizzate nella realtà in cui lo stesso soggetto opera. In tal senso, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere trattato come parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione e deve essere finalizzato, in linea con il contesto esterno ed interno e

con il profilo di rischio dell'Ente, alla:
- individuazione della totalità degli eventi rischiosi;
- identificazione del grado di esposizione al rischio corruttivo.
In quest'ottica, il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione è lo
strumento per l'individuazione di misure concrete da realizzarsi con
certezza, vigilando sull'effettiva applicazione ed efficacia preventiva
della corruzione.
Esso è pertanto, quale piano di trattamento del rischio elaborato a
valle del processo di valutazione, un programma di attività derivante
da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esami-
nare l'organizzazione dell'Ordine, le sue regole e le sue prassi di fun-
zionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corrut-
tivo.
L'obiettivo che il piano intende conseguire, invero, è rendere efficace
il complesso delle azioni programmate anche a tutela della corretta
gestione dell'ente e, con esso, prevenire anche i potenziali rischi di
danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illeciti del
personale.
La predisposizione del presente Piano è avvenuta ricostruendo il si-
stema dei principali processi organizzativi, con particolare attenzione
alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica,
verificarsi episodi di corruzione.
Al fine di rendere più efficaci e sistematiche le politiche di preven-
zione della corruzione, la costruzione del Piano si è ispirata al pro-
cesso di "risk management" sopra richiamato, avendo come riferi-

menti, le linee operative descritte dal Piano Nazionale Anticorruzio-	
ne e dal suo aggiornamento 2023 e le best practice nazionali e in-	
ternazionali in materia di prevenzione della corruzione.	
Tale approccio è stato integrato con quello relativo ai sistemi norma-	
ti, che si fonda sui due seguenti principi:	
a) il principio di documentabilità delle attività svolte, per cui, in	
ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in	
termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la	
responsabilità della progettazione delle attività, della validazione,	
dell'autorizzazione, dell'effettuazione;	
b) il principio di documentabilità dei controlli, per cui ogni attività	
di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da	
chi ne ha la responsabilità.	
In coerenza con tali principi, sono stati formalizzati criteri, procedure,	
check-list e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogenei-	
tà, oltre che trasparenza ed equità, per l'espletamento delle seguenti	
attività:	
- identificare l'"organigramma dell'anticorruzione" ed avviare un	
processo di costruzione "partecipata" del Piano per la Prevenzione	
della Corruzione;	
- soddisfare i requisiti del Piano per la Prevenzione della Corruzione	
anche tramite il riferimento ai sistemi di controllo esistenti;	
- gestire gli adempimenti ulteriori in tema di "anticorruzione" previ-	
sti dalla Legge 190/2012;	
- costruire il Programma per la trasparenza e l'integrità;	

- garantire la gestione dei rapporti con i soggetti e organi esterni	
previsti dalle norme "anticorruzione": ANAC e protocolli di legali-	
tà.	
Le suddette attività, avviate e coordinate dal Responsabile della Pre-	
venzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito RPCT),	
hanno visto il coinvolgimento dei seguenti soggetti, per i quali l'Or-	
dine ha già programmato specifici percorsi formativi propedeutici e	
contestuali al processo di costruzione del PTPC:	
- Presidente;	
- Consiglio direttivo;	
- Il Collegio dei Revisori;	
I soggetti coinvolti, di volta in volta, nelle diverse attività hanno par-	
tecipato alla costruzione del Piano condividendo il percorso meto-	
dologico di seguito descritto:	
I. Con riferimento alle nozioni acquisite nelle attività formative, è sta-	
ta definita la metodologia per la mappatura del rischio e l'identifica-	
zione delle misure per la riduzione/gestione del rischio.	
II. Successivamente, gli stessi soggetti hanno delineato i processi re-	
lativi alle attività da essi svolte ed il grado di formalizzazione degli stessi.	
III. Si è, dunque, proceduto ad identificare il grado di sovrapposizio-	
ne tra processi adottati in seno all'Ente e potenziali aree di rischio,	
partendo dalle aree obbligatorie previste dal PNA e considerando le	
modalità per identificare eventuali aree ulteriori.	
IV. Si è proceduto, inoltre, a rilevare, anche tramite compilazione del-	

le	e tabelle previste dal PNA, le informazioni in grado di definire gli	
ir	ndicatori di probabilità ed impatto.	
1	2. DISCIPLINA NORMATIVA: LA LEGGE 190 DEL 2012 E L'INTERVENTO	
	PER IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE.	
N	lon vi è dubbio che negli ultimi anni si è assistito ad un massivo in-	
te	ervento da parte del legislatore italiano in materia anticorruzione.	
C	Ciò si è reso necessario in considerazione di forti fenomeni corruttivi	
е	e di una diffusa illegalità presenti nel nostro paese, unitamente alla	
n	ecessità di uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli stru-	
n	nenti sovranazionali di contrasto alla corruzione alcuni dei quali, pe-	
ra	altro, già ratificati dal nostro Paese (come la convenzione ONU di	
٨	Merida e la Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo).	
L	e indicazioni provenienti dalle organizzazioni internazionali hanno,	
ir	nfatti, evidenziato l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali nel-	
ľ	ambito delle strategie di prevenzione: a) ridurre le opportunità che	
s	i manifestino casi di corruzione; b) aumentare la capacità di scopri-	
re	e i casi di corruzione; c) creare un contesto sfavorevole alla corru-	
z	ione	
li	n questo senso deve leggersi l'intervento normativo di cui alla Leg- ge	
n	. 190 del 6 novembre 2012 recante <i>"Disposizioni per la preven- zione</i>	
e	e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica	
a	amministrazione", che ha introdotto - attraverso un approccio multi-	

disciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano so-	
lamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all'ille-	
galità nell'azione amministrativa - un sistema strutturale di interventi	
specifici finalizzati a prevenire, contrastare e reprimere fenomeni	
corruttivi interni alle amministrazioni pubbliche.	
Ciò ha contribuito ad ampliare il concetto giuridico di "corruzione"	
che ha ricompreso in sé - in uno alla tradizionale concezione stret-	
tamente penalistica del termine - lato sensu, un'accezione più ampia	
che è connessa alla prevenzione del malcostume politico e ammini-	
strativo alla lotta delle c.d. "badpractice". Mentre la nozione "ammi-	
nistrativistica" di corruzione ha acquisito piena cittadinanza nell'ordi-	
namento italiano attraverso la definizione di una disciplina generale	
che, nel delineare i contorni delle politiche di prevenzione, ha modi-	
ficato la disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione.	
In coerenza con l'azione intrapresa dal legislatore con la L. 190/12, è	
intervenuto il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che ha	
regolato ed imposto un elevato standards di trasparenza nell'attività	
amministrativa di tutte le Pubbliche Amministrazioni e degli Enti	
pubblici non economici, al fine di favorire la prevenzione della cor-	
ruzione, e di attivare un nuovo tipo di "controllo sociale" (denomina-	
to accesso civico); di sostenere il miglioramento delle performance;	
di migliorare l'"accountability" dei manager pubblici; di abilitare nuovi	
meccanismi di partecipazione e di collaborazione tra Pubblica	
Amministrazione e cittadini.	
In altri termini, si è voluto affermare e consolidare un nuovo concetto	
u .	

di "trasparenza" intesa quale accessibilità totale delle informazioni	
concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministra-	
zioni. L'obiettivo perseguito con il nuovo decreto è quello di rafforza-	
re lo strumento della trasparenza che rappresenta una misura fon-	
damentale per la prevenzione della corruzione e, al contempo, rior-	
dinare in un unico corpo normativo le numerose disposizioni vigenti	
in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle pub-	
bliche amministrazioni. Il legislatore ha inteso così definire nuovi si-	
stemi di partecipazione e di collaborazione e attivare una nuova	
forma di controllo sociale.	
Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione della disci- plina	
di cui alla l. 190/2012, si rileva come il D. Lgs. 97/2016 introdu- cendo	
al D. Lgs. 33/2013 l'art. 2 bis ha ampliato l'ambito soggettivo di	
applicazione della detta normativa anche agli ordini professionali. Ciò	
emerge con palmare evidenza anche dal contenuto della Deli- bera	
Anac n. 831 del 3 agosto 2016 che ha avuto modo di eviden- ziare come	
"Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a osservare la disciplina	
in materia di trasparenza e di prevenzione della corru- zione nonché gli	
orientamenti del presente PNA, secondo quanto previsto dal d.lgs.	
97/2016 ed, in particolare, dagli artt. 3, 4 e 41 che hanno modificato,	
rispettivamente gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013 e, tra l'altro, l'art. 1 c. 2	
della I. 190/2012. Con particolare riguardo alla trasparenza, l'art. 2-bis	
del d.lgs. 33/2013 al comma 2 precisa che la medesima disciplina	
prevista per le pubbliche amministrazioni si ap- plica anche agli ordini	
professionali, in quanto compatibile. Premessi	

i limiti di compatibilità indicati, non sussistono pertanto più dubbi che gli ordini professionali rientrino nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al d.lgs. 33/2013. A tale riguardo, peraltro, all'Autorità è stato attribuito il potere di precisare, in sede di PNA gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate anche per gli organi e collegi professionali (co.1-ter, inserito all'art. 3, d.lgs. 33/13). Analogamente, agli ordini e ai collegi professionali si applica la disciplina prevista dalle I. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione. In virtù delle modifiche alla l. 190/2012, si evince che il PNA costituisce atto di indirizzo per i soggetti di cui all'art. 2 bis del d.lgs. 33/13, ai fini dell'adozione dei PTPC o delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231 (co. 2-bis, inserito all'art. 1 della l. 190/2012)." La ratio sottesa alla legge n. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione appare, infatti, quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse. In quest'ottica, le linee guida ANAC incidono sulla disciplina già prevista dal PNA e ne comportano una rivisitazione, integrandone e sostituendone, laddove non compatibili, i contenuti in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono es-

sere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto priva-
to in controllo pubblico e dalle a partecipazione pubblica.
3. L'ORDINE DEI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI PALERMO
a. COMPITI, ATTIVITÀ E MISSION ISTITUZIONALE
L'Ordine è un Ente di diritto Pubblico sussidiario allo Stato, dotato di
una propria autonomia gestionale e decisionale, posto sotto la vigi-
lanza del Ministero della Sanità e coordinato nelle sue attività istitu-
zionali dalla Federazione Nazionale.
Più nello specifico, è un Ente pubblico non economico di natura as-
sociativa, disciplinato da disposizioni speciali di diritto pubblico, isti-
tuito in funzione strumentale ed ausiliaria rispetto ai compiti assunti
dallo Stato per il perseguimento e la garanzia di interessi dei cittadi-
ni, in quanto sorveglia la correttezza dell'esercizio professionale del
sanitario (Cfr.Cons. Stato, Sez. atti normativi, 16 maggio 2005 n. 2005
n. 4199, in Cons. St. 2005, I, 1121). Ai sensi della più recente discipli-
na normativa in tema di Ordini si evidenzia tuttavia come per effetto
Art. 2, comma 2 bis, DL n. 101/2013 "2-bis. Gli ordini, i collegi profes-
sionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associati-
va, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relati-
ve peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni

di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e con-	
tenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravan- ti	
sulla finanza pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle ammini-	
strazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legisla- tivo	
30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi pro-	
fessionali, ai relativi organismi nazionali in quanto enti aventi natura	
associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la	
legge non lo preveda espressamente. Per tali enti e organismi re- stano	
fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato	
decreto legislativo n. 165 del 2001".	
E', dunque, un ente associativo ad appartenenza obbligatoria giac-	
ché necessariamente ne fanno parte tutti gli appartenenti alle rispet-	
tive categorie professionali. I soggetti facenti parte del corpo sociale	
sottostante, di cui sono componenti, determinano direttamente o a	
mezzo di rappresentanti eletti o delegati le decisioni fondamentali	
dell'ente. In essi si verifica il fenomeno dell'autoamministrazione.	
E' dotato di potestà di autogoverno e di autonomia organizzativa, e	
prende iniziative intese a favorire l'aggiornamento scientifico degli	
iscritti.	
Le attività di predisposizione e di successiva attuazione del PTPC	
sono state svolte in perfetta conformità ai requisiti previsti dalla	
normativa di settore ed in armonia con i principi già radicati nella	
cultura di governance.	
In effetti, in coerenza con la sua peculiare natura di struttura di servi-	
zio per lo svolgimento di attività in favore degli iscritti e del ruolo ad	

essa attribuito è tenuto, nel perseguimento di finalità di interesse	
pubblico e, comunque, di carattere generale, al rispetto di una serie	
di norme comportamentali, derivanti da generali principi deontolo-	
gici, nonché da specifiche disposizioni giuridiche anche in tema di	
efficacia, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.	

# SEZIONE II I SOGGETTI CHE CONCORRONO AL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 1. I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE La determina ANAC n. 12/2015 riporta come principio cardine l'imprescindibilità di un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione. In quest'ottica di sistema, risulta necessario delineare i ruoli e le specifiche competenze dei soggetti che intervengono nel processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, di seguito definiti: b. L'Organo di indirizzo: Consiglio direttivo Il Responsabile della prevenzione della corruzione; d. I Collaboratori tutti; e. IL RUOLO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo svolge un ruolo determinante nel sistema complessivo anticorruzione. Esso, infatti, costituisce l'organo di indirizzo politico-amministrativo cui competono le seguenti azioni: individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza; partecipare consapevolmente al processo di formazione del Piano di prevenzione della corruzione e ai suoi aggiornamenti;

<ul> <li>prevedere, con apposite procedure, la più larga condivisione del-</li> </ul>	
le misure, sia nella fase dell'individuazione, sia in quella dell'attua-	
zione del Piano;	
- adottare, su proposta del responsabile prevenzione corruzione, il	
Piano e i suoi aggiornamenti, curandone la pubblicazione sul sito	
istituzionale della ente, nell'apposita sezione denominata "ammi-	
nistrazione Trasparente";	
- promuovere la cultura della legalità e i principi dell'etica pubblica;	
- adottare e tutelare i sistemi di controllo e verifica gestionale e	
amministrativa;	
- assicurare al sistema per la prevenzione della corruzione e per la	
trasparenza e integrità adeguate condizioni operative e le risorse	
necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati;	
- adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano	
direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della	
corruzione e alla trasparenza.	
f. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE	
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA	
Tra i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia di prevenzio-	
ne e di repressione del fenomeno corruttivo, un ruolo fondamentale	
assume il Responsabile per la prevenzione della corruzione che, per	
espressa previsione legislativa (art. 43 d.lgs. 33/2013) svolge, di	

norma, anche le funzioni di Responsabile per la	a Trasparenza.
Come espressamente indicato nella determina	a ANAC n. 12/2015, lo
svolgimento delle funzioni di RPC deve avve	nire in condizioni di in-
dipendenza e di garanzia dall'Organo di indiri	zzo. Quest'ultimo deve
altresì garantire l'adozione di misure dirette ad	I assicurare che il RPC
svolga il suo delicato compito in modo imparzia	ile, al riparo da possibili
ritorsioni.	
Il ruolo del "Responsabile", che deve essere	e supportato dagli altri
soggetti interni coinvolti nel processo di preve	enzione della corruzio-
ne, è delineato in modo puntuale dal legislato	re che definisce anche
i suoi compiti principali:	
- elaborare la proposta di PTPC e dei relati	vi aggiornamenti, ove
sono previste specifiche misure di monito	oraggio sull'attuazione
degli obblighi di trasparenza;	
- promuove la formazione dei dipendenti (ov	e presenti) ovvero del
Consiglio Direttivo destinati ad operare in	settori particolarmente
esposti alla corruzione;	
- verificare l'efficace attuazione del Piano e la	a sua idoneità, nonché
proporre la modifica dello stesso quando	siano accertate viola-
zioni delle prescrizioni ovvero quando int	ervengano mutamenti
nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente;	
- svolgere stabilmente attività di verifica e co	ntrollo del rispetto del-
le prescrizioni in tema di anticorruzione ed	elaborare proposte di
azioni correttive per l'eliminazione delle crit	ticità emerse nel moni-
toraggio dei processi organizzativi.	

A ciò si aggiunga, inoltre che, come rilevato dal PNA vigente, per
quanto attiene alla specifica realtà degli ordini e collegi professiona-
li, si ritiene che "il RPCT debba essere individuato all'interno di cia-
scun Consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello
centrale che a livello locale). Più in particolare, l'organo di indirizzo
politico individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in
servizio. Occorre sottolineare, al riguardo, che Ordini e Collegi non
necessariamente dispongono di personale con profilo dirigenziale.".
A tal fine, come previsto dal PNA, il Consiglio Direttivo ha nominato
con deliberazione n°38/2020 il Dott. Antonio Piazza, quale Re-
sponsabile della Prevenzione della Corruzione con funzioni di Re-
sponsabile per la Trasparenza (di seguito Responsabile PCT).
g. IL RUOLO DEI REFERENTI
Gli organi con i quali il responsabile deve relazionarsi assiduamente
per l'esercizio della sua funzione, sono:
i Referenti per la prevenzione, che potranno essere identificati con
apposito provvedimento a cura del Responsabile PCT, cui sono affi-
dati specifici compiti di relazione e segnalazione.
Tutti i referenti, per l'area di rispettiva competenza, hanno il compito
di svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile PCT, e
dell'autorità giudiziaria.
I Referenti per la prevenzione, per l'area di rispettiva competenza,

svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile PCT, af-	
finché quest'ultimo abbia elementi e riscontri sull'intera organizza-	
zione ed attività dell'Ente con particolare riferimento all'applicazione	
del PTPC e delle specifiche misure in esso descritte. Possono, inoltre,	
concorrere all'identificazione ed aggiornamento delle misure per la	
prevenzione della corruzione.	
Entrambe le figure hanno, infine, l'obbligo di osservare le misure	
contenute nel presente Piano (art. 1, comma 14, della l. n.190 del	
2012).	

# SEZIONE III

#### II SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO

il sistema di Gestione del Rischio	
1. GESTIONE DEL RISCHIO	
Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate	
per guidare e tenere sotto controllo un Ente con riferimento al ri-	
schio, costituendo, appunto, lo strumento da utilizzare per la ridu-	
zione delle probabilità che il rischio si verifichi, oltre che a far emer-	
gere possibili eventi corruttivi.	
In tale ottica, nel caso di rischio corruzione, si è ritenuto in primo	
luogo opportuno fare riferimento ad un concetto ampio di corruzio-	
ne, tale da ricomprendere tutte le situazioni in cui nel corso dell'atti-	
vità dell'ente, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere	
a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	
Le situazioni ritenute rilevanti sono, quindi, più ampie della fattispe-	
cie penalistica e sono tali da ricomprendere non solo l'intera gamma	
dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal codice	
penale, ma anche le situazioni nelle quali, a prescindere dalla rile-	
vanza penale, emerga un malfunzionamento dell'ente a causa dell'u-	
so a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite, a vantaggio o meno	
della stessa o addirittura neutre.	
Le valutazioni hanno, così, riguardato, non solo le aree espressamen-	
te indicate dalla legge come a rischio di corruzione, ma anche le al-	
tre attività suscettibili di presentare rischi di integrità.	
Sulla base di tali presupposti, il processo di gestione del rischio	

adottato si è svolto secondo le seguenti fasi
1. analisi del contesto;
valutazione, per ciascun processo individuato, del rischio;
3. trattamento del rischio per ciascun processo, tramite l'individua-
zione delle azioni di prevenzione.
2. ANALISI DEL CONTESTO ED ELENCAZIONE ATTIVITÀ A RISCHIO
Al fine di acquisire le informazioni necessarie a comprendere come
il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Ordine per via
delle specificità dell'ambiente in cui esso opera in termini di strutture
territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via
delle caratteristiche organizzative interne, il Responsabile PCT ha
operato in stretta collaborazione con l'Organo di indirizzo politico
(Consiglio Direttivo).
Con riguardo all'analisi del <b>contesto esterno</b> , è in atto una fase di
valutazione sulla opportunità di procedere ad una ricognizione do-
cumentale, al fine di acquisire tutti gli elementi aggiornati, non anco-
ra reperibili e/o pubblicati. Al termine di tale processo sarà cura in-
tegrare il presente Piano dei risultati acquisiti.
Per quanto riguarda l'analisi del <b>contesto interno</b> , al fine di identifi-
care aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività
stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi, è stata
analizzata tutta l'attività svolta, in particolare attraverso la mappatura

di tutti i macro processi.
Infatti, il percorso di costruzione del PTPC ha permesso di sottoporre
ad un primo esame l'intero complesso dei processi, sia relativi alle
attività istituzionali dell'ente, che di supporto agli stessi.
Tale attività di mappatura, c.d. di <i>"risk assessment",</i> è stata effettuata
con riferimento ai processi aziendali, così come richiesto dal Piano
Nazionale Anticorruzione, al fine di individuare quelle attività, all'in-
terno della struttura organizzativa, in cui si possono celare o annida-
re con maggiore facilità i fatti e le condotte illecite.
Nello specifico, è stata svolta un'attività di rilevazione da parte del
Responsabile PCT. Ove per processo deve intendersi l'insieme delle
attività che creano valore trasformando delle risorse (input del pro-
cesso) in un prodotto (output del processo) destinato ad un sogget-
to interno o esterno all'ente.
Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come
riportate nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione sono le
seguenti:
A. Area acquisizione e progressione del personale.
B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture.
C. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinata-
rio.
D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
Come riportato nell'aggiornamento del PNA, vengono denominate

"aree generali", tutte quelle riconducibili ad aree con alto livello di	
probabilità di eventi rischiosi che risultano, oltre alle "aree obbligato-	
rie", quelle relative allo svolgimento di attività di:	
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	
- incarichi e nomine;	
- affari legali e contenzioso.	
Con specifico riguardo alle aree di rischio specifiche degli ordini	
professionali il PNA 2016 ha individuare tre macro-aree di rischio	
specifiche.	
I. formazione professionale continua (ECM);	
II. rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento	
di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito al-	
l'abrogazione delle tariffe professionali);	
III. indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi.	
2.1 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:	
EDUCAZIONE CONTINUA NELLE PROFESSIONI SANITARIE	
La fonte di disciplina della formazione professionale continua è il	
Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale	
emanato dai singoli Consigli nazionali ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012	
ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l'applicazione dello	
stesso.	

Per il trattamento di questa specifica area di rischio, si è concentrata
l'attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corri-
spondente individuazione del rischio e delle connesse misure di
prevenzione, di cui si riporta un elenco esemplificativo. In particolare
ci si è soffermati sui seguenti processi rilevanti:
- esame e valutazione, da parte del Ministero della Salute, Agenas,
Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli "enti ter-
zi" diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione
(ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
- esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei cre-
diti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazio-
ne ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da
parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del
Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali.
Possibili eventi rischiosi:
- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di deter-
minati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o
inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti in-
terni;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali
agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'ero-
24

gazione della formazione;
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative
da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territo-
riali.
Possibili misure
- controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti,
successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche
periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi
degli iscritti;
- introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza lega-
te agli eventi formativi dei Consigli nazionali e degli ordini e colle-
gi professionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito
internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli
eventuali costi sostenuti;
- controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi"
autorizzati all'erogazione della formazione.
2.2 ADOZIONE DI PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LE
PRESTAZIONI PROFESSIONALI
La fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art. 5, n. 3),
legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c.
Nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del d.l.
1/2012 (come convertito dalla I. 27/2012), sussiste ancora la facoltà
25

dei	i Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di	
one	orari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la	
pre	edetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fonda-	
me	ento della citata procedura di accertamento.	
II р	parere di congruità resta, quindi, necessario per il professionista	
che	e, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento <i>"moni-</i>	
tori	io" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere	
qua	anto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provve-	
der	re alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233	
c.c	S	
II p	parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici del-	
ľer	nte, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura ammini-	
stra	ativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale	
tipo	ologia di procedimenti.	
Pe	ertanto, nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di	
val	lutazione da parte degli ordini o collegi territoriali, possono essere	
cor	nsiderati i seguenti eventi rischiosi e misure preventive:	
Pos	ssibili eventi rischiosi	
- jı	ncertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;	
- 6	effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire	
Į,	'interesse del professionista;	
- v	valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti	
a	a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'atti-	
V	vità professionale.	
Pos	ssibili misure	

- necessità di un regolamento interno in coerenza con la l.	
241/1990, peraltro, già adottato, in base all'autonomia organizzati-	
va degli enti, con delibera del Consiglio Direttivo del 19.11.18,	
che disciplina la previsione di: a) Commissioni da istituire per le	
valutazioni di congruità; b) specifici requisiti in capo ai componen-	
ti da nominare nelle Commissioni; c) modalità di funzionamento	
delle Commissioni;	
- rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;	
- organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su ri-	
chiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di	
parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una	
adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia	
di tutela della riservatezza dei dati personali.	
3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO	
Successivamente alla mappatura dei processi, il Responsabile della	
Prevenzione della Corruzione, ha proceduto ad effettuare la valuta-	
zione del rischio per ciascun processo mappato.	
Per valutazione del rischio, si intende il processo di:	
- identificazione degli eventi rischiosi;	
- analisi del rischio;	
- ponderazione del rischio.	
L'attività di identificazione si caratterizza nella ricerca, nel riconosci-	

mento e nell'indicazione dei possibili rischi di corruzione per ciascun	
processo individuato o sua fase, considerando le specificità dei me-	
desimi, il contesto esterno ed interno dell'ente e le risorse coinvolte.	
La successiva analisi del rischio ha come obiettivo quello di consen-	
tire di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi	
rischiosi identificati nella fase precedente e di individuare il livello di	
esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi; ciò al fine	
di:	
a) comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conse-	
guentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli (crean-	
do i presupposti per l'individuazione delle misure di prevenzione più	
idonee);	
b) definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di	
esposizione al rischio dei processi.	
Infine, il processo di ponderazione del rischio consiste nel conside-	
rare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri al fine di	
decidere le priorità e l'urgenza di trattamento, tenendo conto degli	
obiettivi della ente e del contesto in cui la stessa opera.	
Nello specifico, in esito alla fase di mappatura, tenuto conto della	
complessità del processo e del suo impatto organizzativo-economi-	
co nella realtà ordinistica ed anche del contesto esterno, è stato	
possibile stilare un elenco delle attività potenzialmente a rischio e	
l'individuazione per ciascun processo delle attività stesse, delle re-	
sponsabilità e delle strutture organizzative che intervengono. Tale	
elenco definisce il contesto entro cui sono stati sviluppati i successivi	

passi della valutazione del rischio.	
Come riportato nell'Aggiornamento 2015 del PNA, per comprende-	
re le cause e il livello di rischio, si è seguito un approccio basato su:	
- dati oggettivi (dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti	
disciplinari a carico dei dipendenti; ricorsi amministrativi in tema	
di affidamento di contratti pubblici; procedimenti aperti per re-	
sponsabilità amministrativo/contabile; eventuali segnalazioni per-	
venute);	
- dati di natura percettiva (rilevati attraverso valutazioni espresse dai	
soggetti interessati, con interviste o focus group), al fine di reperi-	
re informazioni o opinioni, da parte dei soggetti competenti sui	
rispettivi processi.	
***	
*** In conformità alle indicazioni desumibili dalla legge e dal Piano Na-	
In conformità alle indicazioni desumibili dalla legge e dal Piano Na-	
In conformità alle indicazioni desumibili dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (ispirato al principio della "prudenza"), nel	
In conformità alle indicazioni desumibili dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (ispirato al principio della "prudenza"), nel presente Piano sono stati sottoposti al trattamento del rischio tutti i	
In conformità alle indicazioni desumibili dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (ispirato al principio della "prudenza"), nel presente Piano sono stati sottoposti al trattamento del rischio tutti i processi caratterizzati da un livello di rischio alto o medio (le attività	
In conformità alle indicazioni desumibili dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (ispirato al principio della "prudenza"), nel presente Piano sono stati sottoposti al trattamento del rischio tutti i processi caratterizzati da un livello di rischio alto o medio (le attività c.d. più sensibili), nonché altri processi critici il cui livello di rischio si	
In conformità alle indicazioni desumibili dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (ispirato al principio della "prudenza"), nel presente Piano sono stati sottoposti al trattamento del rischio tutti i processi caratterizzati da un livello di rischio alto o medio (le attività c.d. più sensibili), nonché altri processi critici il cui livello di rischio si è rivelato, ad un esame più approfondito, essere basso.	
In conformità alle indicazioni desumibili dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (ispirato al principio della "prudenza"), nel presente Piano sono stati sottoposti al trattamento del rischio tutti i processi caratterizzati da un livello di rischio alto o medio (le attività c.d. più sensibili), nonché altri processi critici il cui livello di rischio si è rivelato, ad un esame più approfondito, essere basso.  Le attività sensibili rilevate, oggetto di specifica analisi, e i risultati	
In conformità alle indicazioni desumibili dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (ispirato al principio della "prudenza"), nel presente Piano sono stati sottoposti al trattamento del rischio tutti i processi caratterizzati da un livello di rischio alto o medio (le attività c.d. più sensibili), nonché altri processi critici il cui livello di rischio si è rivelato, ad un esame più approfondito, essere basso.  Le attività sensibili rilevate, oggetto di specifica analisi, e i risultati finali della fase di valutazione del rischio sono riportati nelle Schede	
In conformità alle indicazioni desumibili dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (ispirato al principio della "prudenza"), nel presente Piano sono stati sottoposti al trattamento del rischio tutti i processi caratterizzati da un livello di rischio alto o medio (le attività c.d. più sensibili), nonché altri processi critici il cui livello di rischio si è rivelato, ad un esame più approfondito, essere basso.  Le attività sensibili rilevate, oggetto di specifica analisi, e i risultati finali della fase di valutazione del rischio sono riportati nelle Schede	
In conformità alle indicazioni desumibili dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (ispirato al principio della "prudenza"), nel presente Piano sono stati sottoposti al trattamento del rischio tutti i processi caratterizzati da un livello di rischio alto o medio (le attività c.d. più sensibili), nonché altri processi critici il cui livello di rischio si è rivelato, ad un esame più approfondito, essere basso.  Le attività sensibili rilevate, oggetto di specifica analisi, e i risultati finali della fase di valutazione del rischio sono riportati nelle Schede	

# TRATTAMENTO DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di individuare i corret-	
tivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi emersi attraverso	
l'individuazione di apposite misure di prevenzione e contrasto, pro-	
gettate e pianificate a seconda delle priorità rilevate in sede di valu-	
tazione degli eventi rischiosi e delle risorse a disposizione, tenendo	
conto della capacità reale dell'ente di attuarle nella fase di controllo	
e di monitoraggio.	
Le misure previste dal PNA e dal suo aggiornamento sono classifi-	
cabili in "misure obbligatorie" (la cui applicazione discende obbli-	_
gatoriamente dalla legge o da altre fonti normative) e "misure ulte-	
riori" (eventuali misure aggiuntive inserite nei PTPC, individuate au-	
tonomamente da ciascuna amministrazione o ente, realmente con-	
grue e utili rispetto ai rischi propri di ogni contesto); le misure sono,	
inoltre, distinte in "misure generali" (che incidono sul sistema com-	
plessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia	
trasversale sull'intera amministrazione o ente) e "misure specifiche"	
(che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici in-	
dividuati tramite l'analisi del rischio).	
Come specificato nelmPNA, l'identificazione della concreta misura di	
trattamento del rischio deve rispondere ai seguenti requisiti:	
Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio.	
2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure.	
3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.	
L'individuazione e la valutazione della congruità delle misure è stata	

effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione.	
Per ciascuna misura sono stati evidenziati:	
- la tempistica di attuazione delle misure da attivare;	
- i responsabili, cioè i soggetti competenti destinati all'attuazione	
della misura;	
- gli indicatori di monitoraggio.	
***	
Tale metodo di strutturazione delle misure e l'utilizzo degli indicatori	
rende possibile l'azione di monitoraggio del Piano (ossia la verifica	
dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale succes-	
siva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione), presupposto	
basilare per migliorarne in sede di aggiornamento la formalizzazio-	
ne e l'efficacia.	

# SEZIONE III

#### MISURE GENERALI PER PREVENIRE

#### O RIDURRE IL RISCHIO CORRUZIONE

### 1.TRASPARENZA E INTEGRITÀ: PROGRAMMA TRIENNALE

La trasparenza è uno strumento volto ad assicurare l'attuazione dei

principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle P.A., così come sanciti dall'art. 97 della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate in generale dalle stesse amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione che ha trovato la sua ultima definizione nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che organizza e riordina una serie di principi già codificati in precedenza, introducendone al contempo di nuovi. A ciò si aggiunga, inoltre, come ANAC con la Delibera n. 777 del 24 novembre 2021 avente ad oggetto "delibera riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali." ha valutato, ai sensi dell'art. 3, co. 1 ter, del d.lgs. 33/2013 che gli obblighi di pubblica- zione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura, alla dimensione organizzativa e alle attività svolte dagli ordini e dai col- legi professionali possano essere precisati in una logica di semplifi- cazione, tenendo conto dei seguenti principi e criteri: "1) principio di compatibilità (art. 2-bis, co. 1, lett. a) del d.lgs. 33/2013), che im- pone di applicare la disciplina sulla trasparenza prevista per le pub-bliche amministrazioni anche agli ordini professionali "in quanto

compatibile". Ove gli obblighi di pubblicazione non siano considerati	
"compatibili" sono ritenuti non applicabili; 2) riduzione degli oneri	
connessi ai tempi di aggiornamento. Ove possibile, e non contrastan-	
te con le finalità della pubblicazione, possono essere ampliati i ter-	
mini entro cui i dati devono essere pubblicati e aggiornati; 3) sem-	
plificazione degli oneri per gli ordini e i collegi di ridotte dimensioni	
organizzative secondo il principio di proporzionalità; 4) semplifica-	
zione delle modalità attuative attraverso una riformulazione dei con-	
tenuti di alcuni dati da pubblicare, sempre in coerenza con la finalità	
della norma che ne impone la pubblicazione. 5) in via residuale ed	
eventuale e, ove possibile, assolvimento di alcuni obblighi di pubbli-	
cazione da parte degli ordini e dai collegi nazionali invece che da	
parte di quelli territoriali.	
Anche alla luce della recente adozione della deliberazione ANAC di	
cui sopra si ritiene che sia garantito al cittadino ovvero agli iscritti il	
diritto di prendere visione degli atti di un procedimento condizio-	
nando di fatto l'intera attività amministrativa che deve ispirarsi al	
principio di trasparenza, inteso come accessibilità agli atti sui quali la	
P.A. si basa per assumere una determinata posizione.	
Si sancisce, inoltre, il diritto di accesso, inteso come potere/diritto	
degli interessati di richiedere, prendere visione ed, eventualmente,	
ottenere, ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90, copia dei documen-	
ti amministrativi.	
La prima affermazione della pubblicità come esemplificazione della	
trasparenza è il D.lgs. n. 150/2009, in attuazione di una delega di ri-	

forma della P.A. data al governo con la legge 15/2009. Nel Decreto	_
150 (c.d. Decreto Brunetta), la trasparenza diventa un principio am-	
ministrativo di "accessibilità totale".	B
Con la approvazione della Legge 190 del 2012 viene istituito il pri-	
mo vero provvedimento di riordino degli obblighi di pubblicità, tra-	
sparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A. e vengo-	
no introdotte alcune sanzioni per il mancato rispetto di quei vincoli.	
La trasparenza ha trovato la sua ultima definizione nel decreto legi-	
slativo 14 marzo 2013, n. 33 ss. mm. ii che, naturale completamento	
della Legge 190/2012 sulla repressione della corruzione, organizza	
e riordina una serie di principi già codificati in precedenza, introdu-	
cendone al contempo di nuovi e esplicitando il significato della tra-	
sparenza quale "accessibilità totale delle informazioni concernenti	
l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo sco-	
po di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle fun-	
zioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".	
II D.Lgs. n. 33/2013, intendendo per trasparenza proprio "l'accessibi-	
lità per via telematica, da parte dell'utenza interna ed esterna, ad	
ogni aspetto rilevante per valutare l'operato della società", si volge	
ad assicurare l'accesso da parte dei cittadini alle informazioni con-	
cernenti l'organizzazione e l'attività delle P.A. e, attraverso le Delibe-	
razioni ed indicazioni dell'ANAC del 2015, anche delle società con-	
trollate da Enti Pubblici.	
Ne consegue, pertanto, che l'Ordine, in ragione delle argomenta-	
zioni meglio sopra specificate e dei provvedimenti prefati, è tenuta	

	al pieno rispetto degli adempimenti previsti dal D.lgs. 33/2013	
	compatibilmente a quanto previsto dalla Deliberazione ANAC	
	n°777/2022.	
	Tale decreto ha introdotto, dal canto suo, l'istituto "dell'accesso civi-	
	co" che prevede l'obbligo per i destinatari di tali disposizioni di ren-	
	dere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso	
	tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi qualora ne sia	
	stata omessa la loro pubblicazione.	
	In tale contesto, così come prescritto dalla normativa vigente, per	
	l'attuazione della disciplina della trasparenza è prevista l'adozione di	
	uno strumento, il Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.),	
	di cui la presente sotto-sezione del Piano anticorruzione ne costitui-	
	sce espressione.	
	Il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del P.T.T.I. sono di-	
	sciplinate dalle delibere ANAC. n. 105/2010, n. 2/2012 e, da ultimo,	
	dalla delibera n. 777/2023. Il Programma per la trasparenza ha vali-	
	dità triennale, è adottato entro le medesime tempistiche e con le	
	stesse modalità previste dal Piano anticorruzione ed è soggetto ad	
	aggiornamento annuale da parte dell'Organo di indirizzo Politico	
	Amministrativo, su proposta del Responsabile per la trasparenza.	
	L'Ordine ha avviato un percorso specifico per garantire un costante	
_	impegno sul piano, dell'informazione e della trasparenza per garan-	
	tire la massima conoscenza e diffusione delle attività, degli atti e dei	
	provvedimenti.	
	In tal senso, nell'attivare un'apposita sezione del sito internet istitu-	

zionale denominata "Amministrazione Trasparente", sta provvedendo
ad aggiornare tutti i dati secondo i dettami e le informazioni previsti
dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla Deliberazione 777/2022, con la perio-
dicità richiesta dalla normativa vigente e, comunque, in base al prin-
cipio della tempestività.
La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale da un lato consente a
tutti i cittadini un'effettiva conoscenza dell'azione posta in essere dai
destinatari delle disposizioni sulla trasparenza al fine di sollecitare
ed agevolare la modalità di partecipazione e coinvolgimento dell'in-
tera collettività; dall'altro evidenza il raggiungimento degli obiettivi da
parte dell'Ordine professionale.
Il presente programma, in fase di prima applicazione, delinea le
azioni che saranno svolte dall'ente in osservanza della normativa vi-
gente, al fine di garantire i principi di massima trasparenza e integri-
tà.
2. PERCORSO METODOLOGICO E
ORGANIGRAMMA DELLA TRASPARENZA
Per consentire un'applicata metodologia sui dettami normativi della
trasparenza il Responsabile della trasparenza (RT) sta svolgendo
un'attività di formazione illustrativa della struttura della sezione del
sito internet aziendale "Amministrazione trasparente", evidenziando
per quali specifiche sotto-sezioni fosse richiesto un contributo in vir-

tù	ù dello ruolo rivestito.	
S	arà richiesto ai suddetti soggetti di esibire i documenti che rispon-	
de	ono alle richieste di legge o, in alternativa, i documenti dai quali	
de	esumere le informazioni da pubblicare. Sono state, inoltre, illustrate	
le	e specifiche responsabilità in relazione alla pubblicazione degli atti,	
no	onché la responsabilità del RT rispetto alla vigilanza sull'assolvi-	
m	nento degli obblighi di legge.	
S	i sono, infine, analizzate le possibili alternative, tecnico-informatiche e	
OI	rganizzative, per la corretta gestione e tempistica della pubblica- zione	
de	ei dati e documenti, anche mediante la definizione di uno specifico	
si	istema di <i>"alert"</i> .	
A	seguito delle indicate attività formative ed informative e dei prin-	
ci	ipali temi e criticità emersi, attraverso i "focus group" organizzati,	
ne	el solco tracciato dal PNA, gli incontri effettuati hanno evidenziato	
gl	li "oneri di partecipazione" agli adempimenti in materia di traspa-	
re	enza gravanti sul RT nella sua funzione di vigilanza e controllo. Il tut-	
to	secondo le seguenti direttrici:	
-	Identificazione degli effettivi contenuti da inserire nella sezione	
	"Amministrazione trasparente" in coerenza con le attività svolte	
	dall'ordine (in quanto l'obbligo di utilizzare una struttura identica a	
	quella di cui all'Allegato del D.lgs. 33/2013 non comporta in au-	
	tomatico l'obbligo di inserire informazioni in tutte le "sotto-sezio-	
	ni" quando le stesse non siano compatibili con le attività svolte e	
	lo status giuridico dell'ordine);	
-	Identificazione degli specifici documenti e/o informazioni da	

pubblicare da parte di ogni Organo o Direzione organizzativa,	
nonché degli strumenti tecnici e organizzativi finalizzati a consenti- re	
la corretta implementazione degli obblighi in materia di traspa-	
renza.	
***	
Il principale soggetto coinvolto nell'attuazione degli adempimenti in	
materia di pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale, te-	
nuto pertanto ad assicurarne la loro regolarità e tempestività, è il Re-	
sponsabile della Trasparenza, che coincide con il Responsabile della	,
prevenzione della corruzione e i cui compiti sono i seguenti:	
- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da	
parte dell'ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla nor-	
mativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'ag-	
giornamento delle informazioni pubblicate, segnalando all'Orga-	
no amministrativo e agli altri organi competenti i casi di mancato	
o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;	
- monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai rego-	
lamenti per la conclusione dei procedimenti;	
- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a	
quelli previsti dalla legge idonei a prevenire il rischio di corruzio-	
ne nelle aree a maggior rischio;	
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico	
il cui Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale nella se-	
zione amministrazione trasparente, sottosezione "Accesso Civico".	

## 3. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

## E MISURE ORGANIZZATIVE

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza, come già menzionato, è stata predisposta nel sito istituzionale, la sezione "Amministrazione trasparente", contenenti dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria previste dal citato decreto. Per assicurare il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e tenuto conto delle ricadute in termini di responsabilità in caso di inadempimenti, il Responsabile della trasparenza in accordo con i soggetti onerati ha indicato, con uno specifico atto allegato al presente Piano, la misura organizzativa che individua i profili di accesso, con le connesse responsabilità, in ordine alla elaborazione, trasmissione, pubblicazione e monitoraggio dei dati su "Amministrazione Trasparente". Il Responsabile della trasparenza, nell'adempimento di tale prescrizione normativa, procederà ad una prima pubblicazione di tutti quei dati e di tutte quelle informazioni relativi a specifici aspetti dell'attività (quali i dati ex art. 1, c. 32 della l. 190/2012) o concernenti l'organo amministrativo o l'organizzazione (quali possono essere i dati di cui agli artt. 14 e 15 del D.lgs. 33/2013) e successivamente, alla pubblicazione delle ulteriori informazioni per le quali è previsto uno specifico obbligo di legge al fine di conformarsi pienamente alle disposizioni di cui alla normativa vigente. Per le sezioni ritenute, da un punto di vista soggettivo, non di perti-

nenza, in quanto per loro natura non concernono le attività dell'Ente,	
ovvero, esulano dalla sua competenza, si è dato atto che l'obbligo di	
pubblicazione non è applicabile, sia sul sito istituzionale, nelle speci-	
fiche sottosezioni dell'area tematica Amministrazione trasparente.	
I dati e le informazioni saranno pubblicati secondo le scadenze pre-	
viste dalla legge.	
Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di	
interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a	
consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla	
legge quali la proposizione di eventuali ricorsi.	
La pubblicazione dei dati è effettuata di norma entro 10 giorni dal-	
l'adozione del provvedimento relativo all'atto oggetto di pubblica-	
zione, mentre l'aggiornamento deve essere effettuato con la caden-	
za definita nel predetto allegato.	
Il principio generale della trasparenza inteso come "accessibilità to-	
tale" implica che i destinatari di tali disposizioni pubblichino e ren-	
dano disponibili informazioni aggiuntive oltre a quelle obbligatorie	
nel pieno rispetto dei termini prescritti per legge.	
4. PROCEDURE VOLTE AD ASSICURARE LA	
REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI	
Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informati-	
vi, il RPCT ha manifestato l'esigenza di implementare un sistema in-	

formatizzato che preveda i seguenti presidi:	
i.caricamento matrice adempimenti/soggetti;	
ii. cronogramma per adempimenti a scadenza fissa e memo periodi-	
co per adempimenti al verificarsi di determinati eventi;	
iii. sistema di alert per le scadenze di cui al punto precedente con	
avviso al process owner (i soggetti onerati), al responsabile per la	
pubblicazione ed al RPCT;	
iv. sistema di registrazione dell'avvenuto invio dei flussi informativi	
derivanti dagli adempimenti;	
v. sistema di conferma dell'avvenuto/non avvenuto adempimento al	
fine di consentire al responsabile per la pubblicazione ed al RPCT la	
vigilanza sul sistema;	
vi. sistemi di segnalazione.	
Nello specifico, per quanto attiene tutti i documenti, i dati e le infor-	
mazioni soggetti ad obbligo di pubblicazione, questi verranno gesti-	
ti e trattati dagli operatori di protocollo che, attraverso l'operazione	
di classificazione disponibile in fase di protocollazione (e/o in fasi	
successive), attiveranno un processo automatico di monitoraggio	
per il completamento delle attività di pubblicazione sul portale della	
trasparenza.	
I suddetti documenti, dati e informazioni, opportunamente trattati dai	
process owner ed eventualmente protocollati, verranno resi di-	
sponibili alla pubblicazione al termine di un iter procedurale preven-	
tivamente definito sulla base dell'analisi dei processi documentali	
coinvolti.	

5. MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA	
SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA	
A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO	
Il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal Respon-	
sabile della Trasparenza con cadenza semestrale.	
Il Responsabile della Trasparenza metterà in atto le misure di control-	
lo, monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di traspa-	
renza previsti, predisponendo una pianificazione delle verifiche in-	
terne.	
Tali controlli si potranno realizzare attraverso i seguenti strumenti:	
verifiche periodiche, calendarizzate annualmente in un apposito	
programma;	
- accertamenti a campione;	
- verifiche puntuali, in funzione di specifiche esigenze emerse.	
6. MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA	
DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO	
L'accesso civico, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 mar-	
zo 2013 n. 33, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le	
informazioni o i dati che le amministrazioni abbiano omesso di pub-	
blicare, pur avendone l'obbligo ai sensi del medesimo decreto (di-	
stinto dall'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi	

La richiesta di accesso civico non deve essere motivata o sostenuta	
da un interesse qualificato, è gratuita e va presentata al Responsabi-	
le della Trasparenza dell'amministrazione.	
L'Ordine al fine di consentire ai cittadini l'effettivo esercizio di tale	
istituto, pubblicherà nella sezione "Amministrazione trasparente" le	
modalità e gli indirizzi di posta ordinaria, elettronica e PEC cui inol-	
trare le richieste di accesso.	
Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati,	
oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposi-	
zioni normative, di pertinenza dell'Ente, qualora la stessa ne abbia	
omesso la pubblicazione.	
Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di pronunciarsi in or-	
dine alla richiesta di accesso civico ed è tenuto a controllare ed assi-	
curare la sua regolare attuazione.	
Nello specifico, il Responsabile della Trasparenza, entro trenta giorni	
dal ricevimento della richiesta, verificata la sussistenza dell'obbligo,	
procede alla pubblicazione nel sito istituzionale, in apposita sottose-	
zione di "Amministrazione Trasparente", del dato omesso e lo tra-	
smette contestualmente al richiedente, ovvero, comunica al mede-	
simo l'avvenuta pubblicazione e indica il collegamento ipertestuale	
al dato richiesto.	
Qualora invece l'informazione o il dato è già pubblicato in "Ammini-	
strazione Trasparente" nel rispetto della normativa vigente, il Re-	
sponsabile della Trasparenza provvede a specificare al richiedente il	
relativo collegamento ipertestuale.	

	Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico
	connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richie-
	dente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta
	giorni dalla conoscenza della decisione dell'ente o dalla formazione
	del silenzio.
	La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio
	2010, n. 104.
	L'Ordine professionale, al fine di meglio disciplinare tale istituto, po-
	trà dotarsi di un apposito Regolamento per la disciplina dell'istituto
	dell'accesso civico, di cui provvederà a darne pubblicazione sul sito
	istituzionale.
	7. ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTI DI INTERESSE
	Tutti i dipendenti, i collaboratori esterni e i consulenti devono, nei
,	loro rapporti esterni con clienti, fornitori, contraenti e concorrenti,
	comunque curare gli interessi dell'ente rispetto ad ogni altra situa-
	zione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di na-
	tura non patrimoniale.
	I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmen-
	te esposti alla corruzione devono astenersi da quella attività, ai sensi
	dell'articolo 6 bis della legge n. 241/1990, in caso di conflitto di inte-
	ressi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto an-
	che potenziale.

Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi rela-
zione intercorrente tra un dipendente, collaboratore esterno o con-
sulente e altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risul-
tare di pregiudizio.
I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza, con
dichiarazione scritta da inviarsi al proprio Responsabile della pre-
venzione della corruzione.
8. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI
La materia della incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi è
disciplinata, com'è noto, dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,
emanato in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge
190/2012 ("Disposizioni in materia di inconferibilità incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati
in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190").
Il Responsabile PCT verifica che siano rispettate le disposizioni del
decreto in esame, segnalando i casi di possibile violazione all'ANAC.
Pertanto, a partire dall'approvazione del presente piano, il Respon-
sabile PCT verifica l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed in-
compatibilità degli incarichi dirigenziali ove previsti ai sensi del d.lgs.
n. 39 del 2013.
L'accertamento avviene al momento del conferimento dell'incarico

mediante dichiarazione sostitutiva dì certificazione resa dall'interes-	
sato allegata all'atto di conferimento pubblicato sulla sezione del sito	
istituzionale Amministrazione Trasparente.	
Il Responsabile PCT verifica periodicamente la sussistenza di situa-	
zioni di incompatibilità, contesta all'interessato l'incompatibilità	
eventualmente emersa nel corso del rapporto e vigila affinché siano	
adottate le misure conseguenti.	
Pertanto, il Responsabile della prevenzione della corruzione quale	
misura ulteriore tesa a prevenire le cause di incompatibilità e incon-	
feribilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/13 elabora un piano di	
verifiche sistematiche sulle dichiarazioni rese dai dirigenti tese a ri-	
scontrare, da un lato, la veridicità delle dichiarazioni di incompatibili-	
tà rese e dall'altro, a svolgere verifiche sull'insussistenza di cause di	
inconferibilità al verificarsi dell'evento.	
9. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA	
LE SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. WHISTLEBLOWER)	
9.1 Il dipendente che riferisce al proprio responsabile di posizione	
organizzativa sovraordinato condotte che presume illecite di cui sia	
venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può es-	
sere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminato-	
ria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per	
motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.	

Le segnalazioni saranno valutate dal responsabile e qualora questi	
ritenga che le stesse abbiano rilevanza disciplinare, procederà se-	
condo la normativa vigente.	
Nel caso in cui il Responsabile per la prevenzione della corruzione,	
nell'esercizio delle funzioni attribuite con il presente Piano, venga a	
conoscenza di fatti che possano presentare una rilevanza disciplina-	
re, dovrà darne informazione al superiore gerarchico della Direzione	
presso cui presta servizio il dipendente che potrebbe essere coin-	
volto; il responsabile procederà quindi con le modalità sopra de-	
scritte.	
In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale respon-	
sabile del fatto illecito, l'identità del segnalante non potrà essere ri-	
velata, senza il suo consenso, a condizione che la contestazione del-	
l'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori	
rispetto alla segnalazione.	
Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla	
segnalazione, l'identità del segnalante potrà essere rivelata ove la	
sua conoscenza sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.	
Ai fini del rispetto dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come novel-	
lato dall'art. 51 della legge n. 190/2012, il dipendente che ritiene di	
aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una se-	
gnalazione di illecito deve informare prontamente dell'accaduto il	
Responsabile di prevenzione della corruzione all'indirizzo di posta	
elettronica indicato nella sezione del sito istituzionale "Amministra-	
zione Trasparente".	

Quest'ultimo valuterà se sono presenti gli elementi per effettuare la
segnalazione di quanto accaduto al Presidente e/o al Rappresentan-
te legale pro-tempore dell'Ordine, che valuta la sussistenza degli
estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del di-
pendente che ha operato la discriminazione.
9.2 E' opportuno rilevare come con Delibera n°311 del 12 luglio
2023 l'ANAC ha introdotto alcune significative novità in materia di
protezione delle persone che segnalano violazioni (c.d. Whistleblo-
wing).
Le linee guida hanno ampliato il novero di soggetti tutelati ricom-
prendendosi, oltre che i dipendenti, a qualsiasi titolo, assunti; anche
Liberi professionisti, consulenti, Volontari e tirocinanti. Applicandosi,
inoltre, la tutela, non solo in costanza di rapporto di lavoro, ma an-
che nel periodo di prova o successivamente allo scioglimento dello
stesso.
Possono essere sottoposti a tutela anche soggetti diversi da chi
segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche. Il riferimento è
alle suddette figure:
a) Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo
di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavora-
tivo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata; b) Persone
del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o
di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi
da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
c) Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua

	una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto la-	
	vorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abi-	
	tuale e corrente .	
21	10. SISTEMA DISCIPLINARE	
	Oltre alle sanzioni di cui alla legge 190/2012, sono da considerare	
<u> </u>	anche quelle previste nel sistema sanzionatorio dell'ordine e nel	
	CCNL di comparto, dipendenti enti pubblici non economici, nonché,	
4.	in tema di corruzione, quelle contemplate dal Codice Penale (artt.	
	317, concussione; 318, corruzione per l'esercizio della funzione; 319-	
	quater, induzione indebita a dare o promettere utilità; 346-bis, traffi-	
	ci di influenze illecite) e dal Codice Civile (art. 2635, corruzione fra	
	privati).	
	L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito d'un	
	eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta im-	
	poste dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia in-	
	dipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano de-	
	terminare.	
	49	

SEZIONE IV	
MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO	
ATTUAZIONE DELLE MISURE ED OBBLIGHI FORMATIVI	
1. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO	
E MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	
Il monitoraggio sulla tenuta ed adeguatezza del Piano e sull'attua- zione	
delle misure in esso previste viene attuato da parte del Re- sponsabile	
PCT.	
In particolare questi provvede a svolgere:	
A. Monitoraggio sull'attuazione del Piano e delle specifiche misure	
in esso previste sulla base del percorso di valutazione del rischio	
e dei relativi indicatori così come previsto nelle Schede di rischio	
di cui all'Allegato A al presente Piano:	
- In fase di prima adozione del Piano, traduzione delle misure previ-	
ste nelle Schede in specifiche azioni quali esplicitazione di presidi	
esistenti (ulteriori rispetto a quelli già identificati nelle Schede),	
introduzione di controlli, adozione di procedure o modifiche di	
procedure esistenti, completi degli indicatori di raggiungimento	
(es. estremi procedure ufficialmente adottate, numero di controlli	
effettuati) - Monitoraggio trimestrale.	
- Adozione delle misure/azioni previste nelle Schede di rischio, da	
intendersi come conformità agli indicatori di cui al punto prece-	
dente – Monitoraggio trimestrale.	_
- Verifiche e controlli a campione sulle ulteriori misure quali ad	

esempio il dovere di astensione in caso di conflitto di interesse,	
nonché confluenza dei controlli sul rispetto degli obblighi di pub-	
blicazione di cui al PTTI.	
- Verifiche e controlli semestrali sulla veridicità dei flussi di informa-	
zioni al Responsabile PCT con riferimento agli indicatori di rischio	
esplicitati nelle Schede di rischio (es. numero affidamenti diretti e	
ammontare complessivo).	
B. Monitoraggio almeno annuale sulla generale tenuta del Piano in	
 termini di identificazione delle aree sensibili e strategie per la	
gestione del rischio in tali aree. Nelle more che l'Autorità elabori	
e fornisca elementi di supporto metodologico al riguardo, per la	
valutazione dell'efficacia delle misure verranno adottati degli	
strumenti che terranno conto dei seguenti parametri:	
- Analisi delle variazioni nell'organizzazione dell'Ente	
- Analisi delle segnalazioni ricevute dal Responsabile PCT	
- Analisi dei dati derivanti dagli indicatori di rischio, da valutarsi sul-	
la base delle serie storiche degli ultimi tre anni nonché dal grado	
di raggiungimento delle azioni previste nelle Schede di rischio	
- Analisi di eventuali contestazioni riguardanti l'Ordine.	
- Eventuali analisi derivanti dall'attività di mappatura esterna o da	
informazioni sul contesto esterno.	
Il conseguente aggiornamento del presente Piano avviene con ca-	
denza annuale e riguarda i contenuti di seguito indicati:	
- individuazione dei processi a rischio;	
- individuazione, per ciascun processo, dei possibili rischi;	

- individuazione, per ciascun processo, delle azioni di prevenzione;	
- ogni altro contenuto individuato dal Responsabile PCT.	
L'aggiornamento può avvenire anche in corso d'anno, qualora reso	
necessario da eventuali adeguamenti a disposizioni normative, dalla	
riorganizzazione di processi o funzioni o da altre circostanze ritenute	
rilevanti dal Responsabile PCT.	
Contestualmente, per quanto attiene al monitoraggio delle misure, è	
in fase di predisposizione uno strumento di programmazione opera-	
tiva che garantisca al Responsabile PCT il controllo ed il monitorag-	
gio dell'effettiva attuazione delle misure stesse attraverso l'analisi	
degli indicatori associati a ciascuna misura.	
Ai sensi dell'art. 1, c. 14, della legge 190/2012, il Responsabile della	
prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno è	
tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta nell'ambito della	
prevenzione e contrasto della corruzione. Il termine potrà subire va-	
riazioni in relazione a circolari ANAC.	
La Relazione viene trasmessa all'Organo di indirizzo politico e pub-	
blicata sul sito web istituzionale della ente nella sezione "Ammini-	
strazione Trasparente".	
Tale documento, con le modalità previste da ANAC, contiene la re-	
portistica delle misure anticorruzione come individuate nel Piano	
Nazionale Anticorruzione e nelle Determinazioni ANAC nonché le	
considerazioni sull'efficacia delle previsioni del PTPC e le eventuali	
proposte di modifica.	
Qualora l'Organo di indirizzo politico lo richieda oppure il Respon-	

sabile stesso lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce direttamen-	
giorgialentinitp@gmail. com te sull'attività svolta.	
Per quanto concerne il collegamento del presente PTPC con la valu-	
tazione della performance e la distribuzione dei premi al personale,	
ad oggi, l'Ordine non è soggetto a tale obbligo.	
2. FORMAZIONE	
In adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente, saranno	
previsti specifici protocolli diretti a programmare un'adeguata attivi-	
tà di formazione in materia di prevenzione della corruzione e traspa-	
renza (nel rispetto delle norme in ambito privacy e compliance) e	
strutturati sui due livelli di seguito indicati:	
1. livello specifico, rivolto al Responsabile PCT, nonché ai Referenti al	
fine di responsabilizzare tutte le figure aziendali che operano nei	
settori a maggior rischio di corruzione sulle innovazioni e gli	
adempimenti previsti dalla normativa;	
2. livello generale, rivolto a tutti i membri del Consiglio Direttivo al	
fine di assicurare le conoscenze di base sul tema.	
GUMEDICI VETERILE 9 //	
Se de la companya de	soons and the second se
Part of the state	
ROVINCIE	